

15.10.2020

A8-0198/281

Emendamento 281

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro

a nome del gruppo Verts/ALE

Anja Hazekamp

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0198/2019

Eric Andrieu

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) *All'allegato VII, è aggiunta la seguente parte:*

"PARTE I bis

Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carni

Ai fini della presente parte dell'allegato VII, per "carne" si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue.

I nomi relativi alle carni che rientrano nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono normalmente utilizzati per le carni e i tagli di carne sono riservati alle parti commestibili degli animali, a meno che tali nomi siano qualificati da termini che indicano chiaramente che l'alimento in questione non contiene parti commestibili di animali.

Per "preparazioni di carni" si intendono le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o che sono state sottoposte a trattamenti che non modificano la

AM\1215933IT.docx

PE658.378v01-00

struttura muscolo-fibrosa interna della carne

a sufficienza da eliminare le caratteristiche delle carni fresche.

Per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.

I nomi che rientrano nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono normalmente utilizzati per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne sono riservati alle preparazioni e ai prodotti contenenti carne, a meno che tali nomi siano qualificati da termini che indicano chiaramente che l'alimento in questione non contiene parti commestibili di animali.

I nomi dei prodotti a base di carni di pollame e i tagli di pollame definiti nel regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati alle parti commestibili degli animali, a meno che tali nomi siano qualificati da termini che indicano chiaramente che l'alimento in questione non contiene parti commestibili di animali. Il presente paragrafo si applica anche alle preparazioni e ai prodotti contenenti carne di pollame.

I termini qualificanti utilizzati per indicare che gli alimenti, le preparazioni e i prodotti di cui ai precedenti commi non contengono parti commestibili di animali possono includere, ad esempio, "a base vegetale", "privo di carne", "vegano" o "vegetariano".

Or. en